

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Facente parte integrante del contratto di compravendita delle società CAMS MACCHINE S.p.a. e CAMS INDUSTRIALE S.p.a.
Site in strada San Michele, 37 Cailungo 47893 Borgo Maggiore

Art.1.1: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - L'ordine del committente ha valore di proposta irrevocabile valida per il termine di 30 giorni dall'emissione dell'ordine medesimo, durante il quale le società Cams Macchine S.p.a. o Cams Industriale S.p.a. di seguito nominate come venditrice, avranno la facoltà di accettarla o meno. Qualora fossero inesatti i dati identificativi dell'acquirente, la ditta venditrice può annullare il presente ordine. La venditrice è autorizzata ad incassare i pagamenti versati in acconto anche prima dell'accettazione del contratto senza che ciò costituisca accettazione o vincolo alcuno, ritenendosi per espressa volontà delle parti costituita la venditrice, depositaria dell'importo ed è tenuta solo alla restituzione della somma in caso di mancata conferma del contratto senza interessi.

Art.1.2: OGGETTO DEL CONTRATTO - fornitura di materiale in vendita, in noleggio, fornitura di tecnologia e manodopera, intendendo quanto espressivamente specificato nell'ordine presente e nella conferma d'ordine della venditrice. Eventuali deroghe delle presenti condizioni dovranno essere riportate sia sul contratto di compravendita che sulla successiva conferma d'ordine della venditrice.

Art.2.1: GARANZIA SULLA VENDITA - La venditrice garantisce che la fornitura rientra all'interno dei propri standard qualitativi dati fornibili dalla venditrice dietro richiesta del committente. Qualora il committente non sia in regola con i pagamenti la garanzia verrà sospesa.

Art.2.2: GARANZIA PER VIZI - E' prevista solo per fornitura di merce nuova di fabbrica e prevede l'obbligo da parte della venditrice di riparare, modificare o sostituire a propria discrezione, franco la propria sede di San Marino, quei macchinari, parti di macchinari e componenti oggetto di una propria vendita diretta entro la quale non sia trascorso il tempo di 12 mesi. Sono esclusi da vizi quei componenti soggetti a deperimento dovuto ad usura da servizio lampade, fusibili, spazzole tergicristallo, prodotti in gomma (cinghie, ecc.), parti benna (denti, taglienti) elementi filtranti, diodi, olio, grasso e comunque tutti i materiali o i componenti soggetti ad usura.; nel caso venga riconosciuta dalla venditrice un usura precoce verrà riconosciuto in garanzia tale precocità. I vizi che possono essere oggetto della suddetta garanzia sono quelli che a giudizio della venditrice erano originariamente presenti alla data di consegna, nei materiali, nelle lavorazioni o nel montaggio; devono essere al suo insorgere prontamente comunicati alla venditrice, pena il decadimento della stessa. In ogni caso non sono riconducibili alla venditrice oneri di smontaggio, muratura, trasporto, imballaggio, fermo macchina, fermo cantiere/impianto e comunque oneri eccedenti al valore della merce fornita. Non sono ascrivibili a garanzia i vizi riconducibili ad incompetenze tecniche, errata installazione, manomissione, incuria ed errata manutenzione da parte del cliente o di chi per Lui abbia preso la responsabilità della merce fornita. Qualora la venditrice fornisca un macchinario che sia destinato ad integrarsi all'interno di un impianto o ciclo produttivo non di fornitura della venditrice, la stessa è responsabile solo della funzionalità di quanto fornito e non della sua integrazione.

Art.2.3: CARATTERISTICHE TECNICHE - Le caratteristiche che sono riportate su tutte le documentazioni commerciali, (cataloghi ecc.), sono indicative e non impegnative per la venditrice, la quale potrà a sua discrezione modificarle senza doverne necessariamente darne comunicazione. Le qualità progettuali, tecniche, dimensionali e protettive della merce fornita, rientra all'interno degli standard qualitativi della venditrice sui quali il cliente ha l'obbligo di informarsi prima di commissionare la fornitura.

Art.3.1: CONSEGNA - I termini di consegna previsti nel contratto di compravendita devono ritenersi per volontà delle parti non essenziali anche se dovrà avvenire entro un termine ragionevolmente il più vicino possibile alla data riportata nel contratto. La venditrice è esonerata da ogni responsabilità da ritardata consegna salvo che in casi di palese dolo o colpa grave. Nel caso in cui il cliente non provveda al ritiro della merce ed a seguito ripetuti avvisi di merce pronta, il venditore comunicherà al cliente che a far data, provvederà a depositare la merce in un area di stoccaggio privata, comunicandone conseguenti costi e condizioni; fatto salvo il diritto di agire per ottenere l'adempimento, declaratoria di risoluzione e condanna al risarcimento del danno subito per il mancato ritiro.

Art.3.2: CONSEGNA E TRASPORTO - Salvo che diversamente specificato nel contratto di compravendita le condizioni sono quelle contemplate nelle norme di riferimento ICC, Incoterms®2010 pubblicazione 715 del 2010.

Art.4.1: PREZZI - Sono quelli contemplati nel contratto di compravendita, non potranno venir modificati in modo unilaterale se non che dietro proposta di una parte ed accettazione scritta dalla controparte.

Art.4.2: FATTURAZIONE - La fattura verrà emessa dalla venditrice in conformità delle normative vigenti nella Rep. San Marino in ottemperanza con gli accordi che regolano i rapporti commerciali con la nazione di destinazione della merce.

Art.4.3: PAGAMENTO - Va rispettata la forma prevista nel contratto di compravendita, anche un solo mancato ritardo di pagamento autorizza la venditrice alla sospensione immediata di tutte le prestazioni da Lei dovute; se le condizioni economiche-finanziarie possano mettere a rischio i restanti corrispettivi pattuiti. Qualora la venditrice riscontrasse il rischio che dell'acquirente non potesse adempiere alle obbligazioni su di Lui gravanti, la venditrice ha la facoltà di poter richiedere l'immediato corrispettivo delle obbligazioni restanti anche a fronte di altri ordini in essere. Se non diversamente specificato sul contratto di compravendita, in situazioni di consegne parziali della fornitura, la venditrice procederà alla fatturazione ed alla richiesta di pagamento sulla base del valore della merce e delle date di consegna effettuate, fino al completamento della fornitura.

Art.4.4: RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO - l'acquirente non potrà in alcun caso rifiutare o ritardare i pagamenti alle scadenze convenute, adducendo o sollevando contestazioni o eccezioni riguardanti alla fornitura; ogni eccezione spettante all'acquirente potrà pertanto essere elevata solo dopo aver saldato l'importo spettante a fronte di tale fornitura. Un ritardo sui pagamenti autorizza la venditrice agli interessi moratori nella misura corrispondente al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato del 3% (tre per cento) dalla data dell'obbligazione al saldo, mediante pagamento immediato. Il mancato pagamento alla scadenza pattuita anche di un solo rateo, o acconto, dà la facoltà alla venditrice di agire immediatamente al fine di ottenere l'adempimento alla obbligazione di pagamento del credito residuo ed alla conseguente obbligazione risarcitoria. Qualora ci fossero in essere altri contratti di compravendita anche avendo come oggetto prestazioni diverse, la venditrice ha il diritto di sospendere la esecuzione di tutte le proprie obbligazioni e di richiedere all'acquirente il pagamento immediato o altre forme di garanzia a copertura.

Art.4.5: LUOGO DEL PAGAMENTO - Tutti i pagamenti devono essere fatti presso la sede della venditrice in strada San Michele, 37 Cailungo 47893 Borgo Maggiore Rep. San Marino e non costituisce deroga l'eventuale accettazione di pagamenti fatti in altro modo.

Art.5.1: RECLAMI - Nel caso di reclamo tempestivo e fondato il committente sarà ugualmente tenuto a pagare il corrispettivo nella misura, con le modalità e nei tempi pattuiti. Sarà comunque la ditta venditrice a stabilire, con suo insindacabile giudizio, quali riparazioni o sostituzioni è opportuno eseguire e quindi non saranno in nessun caso rimborsate spese che non siano state autorizzate per iscritto dalla venditrice. E' in ogni caso esclusa la possibilità, da parte dell'acquirente che presenti dei reclami, di chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di eventuali danni.

Art.6.1: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, circa la validità, l'interpretazione, e l'esecuzione del contratto stipulato, che non trovi amichevole composizione, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla venditrice, uno dall'acquirente, ed il terzo arbitro che avrà funzioni di presidente verrà nominato di comune accordo dai primi due entro trenta giorni dalla loro nomina o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di San Marino su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto. Il collegio arbitrale avrà sede in San Marino. E' facoltà della Venditrice deferire la cognizione dei giudizi relativi ai decreti ingiuntivi per i mancati pagamenti della ditta acquirente all'Autorità giudiziaria del Foro di San Marino anziché al collegio arbitrale, con impegno delle parti, in questo ultimo caso, di non proporre eccezioni di incompetenza del giudice adito. Le parti affidano inoltre al tecnico sig.
.....l'incarico di risolvere tutte le controversie che riguarderanno la presenza di eventuali vizi e/o difformità della merce prodotta che dovessero insorgere fra loro conferendo all'uopo al medesimo ogni potere e facoltà di decisione finale in materia.

Data Firma e timbro del committente

Quale legale rappresentante e nel pieno delle proprie funzioni.

Il committente dichiara di accettare ed approvare specificatamente quanto riportato agli articoli qui riportati ai punti 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-5.1-6.1-----

Data.....Firma e timbro del committente.....

Quale legale rappresentante e nel pieno delle proprie funzioni.